

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

98° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 1990

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente COVI

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Istituzione del giudice di pace» (1286),
d'iniziativa del senatore Macis e di altri
senatori

«Istituzione del giudice di pace e degli uffici
di conciliazione in materia di infortunistica
stradale» (1594), d'iniziativa del senatore
Acone e di altri senatori

«Istituzione del giudice di pace» (1605)
(Seguito della discussione congiunta e
rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 5 e <i>passim</i>
ACONE (PSI)	6, 8, 10 e <i>passim</i>
BATTELO (PCI)	5
BAUSI (DC)	8
DI LEMBO (DC)	2, 6
GALLO (DC)	3, 7, 10
PINTO (DC), relatore alla Commissione	3, 5 7 e <i>passim</i>
SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	2, 3, 5 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 9,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Istituzione del giudice di pace» (1286), di iniziativa dei senatori Macis e di altri senatori;

«Istituzione del giudice di pace e degli uffici di conciliazione in materia di infortunistica stradale» (1594), di iniziativa del senatore Acone e di altri senatori;

«Istituzione del giudice di pace» (1605)

(Seguito della discussione congiunta e rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Istituzione del giudice di pace», di iniziativa del senatore Macis e di altri senatori; «Istituzione del giudice di pace e degli uffici di conciliazione in materia di infortunistica stradale», di iniziativa del senatore Acone e di altri senatori; «Istituzione del giudice di pace».

Riprendiamo l'esame rinviato nella seduta di ieri.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, nel testo proposto dal Comitato ristretto. Ne do lettura:

Art. 7.

(Nomina e durata dell'ufficio)

1. Il giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta per uguale periodo. Tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età.

2. Fermo restando il limite di età di cui al comma precedente, una nuova nomina non è consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico.

DI LEMBO. Signor Presidente, ho timore che l'attuale formulazione dell'articolo in esame possa far insorgere alcune incertezze. Sono d'accordo che l'incarico possa essere prorogato per altri 4 anni, ma leggendo il comma 2 dell'articolo sembra quasi che la nomina si riferisca al secondo quadriennio. Propongo quindi che in qualche modo si chiarisca l'equivoco che può sorgere. Inoltre considererei più opportuno tramutare il secondo periodo del comma 1 in un ulteriore comma 3.

SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Signor Presidente, considero pertinente l'osservazione del senatore Di Lembo,

ma non credo che il problema possa essere risolto con la creazione di un comma 3, come egli stesso ha proposto. È il comma 2 che va chiarito meglio.

PRESIDENTE. A mio avviso non vi è possibilità di equivoco. È normale che debba intercorrere questo periodo di vacanza tra il primo e il secondo incarico e l'eventuale incarico successivo.

PINTO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, credo che i dubbi avanzati dal senatore Di Lembo possano essere risolti con un emendamento che mi permetto di presentare. Al comma 1, dopo le parole «quattro anni e», aggiungere le seguenti: «al termine». In questo modo non vi è più dubbio sul fatto che la conferma dell'incarico può intervenire una sola volta nè sulla continuità tra il primo e il secondo quadriennio.

GALLO. Signor Presidente, sono d'accordo con la proposta testè avanzata dal relatore. Mi permetto soltanto di presentare un secondo emendamento teso a sostituire, al comma 2, la parola «nuova» con l'altra «ulteriore».

PINTO, relatore alla Commissione. Sono favorevole all'emendamento presentato dal senatore Gallo.

SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Esprimo parere favorevole su entrambi gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiunto al primo comma dell'articolo 7, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo al secondo comma dell'articolo 7, presentato dal senatore Gallo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, nel testo proposto dal Comitato ristretto. Ne do lettura:

Art. 8.

(Incompatibilità)

1. Ferme restando le incompatibilità previste dal regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, la funzione del giudice di pace è incompatibile con la qualità di:

a) membro del Parlamento, consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, componente dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali, e loro sezioni;

b) ecclesiastico o ministro di qualunque confessione religiosa.

Ho presentato il seguente emendamento:

All'articolo 8 aggiungere in fine:

«c) magistrato o impiegato di amministrazione giudiziarie in attività di servizio;

d) appartenente alle forze armate dello Stato in attività di servizio;

e) dirigente, funzionario o impiegato della pubblica amministrazione, ufficiale o agente di pubblica sicurezza».

Poichè si tratta di un emendamento conseguente ad altro emendamento all'articolo 1 in precedenza respinto, lo ritiro.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Ho presentato, inoltre, un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 8, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 8-bis.

(Divieto di assistenza professionale)

1. L'avvocato, il procuratore legale, il praticante procuratore legale o il patrocinatore, investito delle funzioni di giudice di pace, non può rappresentare o assistere, direttamente o indirettamente, le parti davanti a tutti gli uffici di giudice di pace del circondario nel quale è compreso l'ufficio al quale appartiene.

2. Riguardo ai giudizi da lui decisi, non può rappresentare o assistere le parti nei gradi successivi.

3. Davanti all'ufficio del giudice di pace non possono esercitare la professione di avvocato o di procuratore legale il coniuge, i parenti o affini sino al secondo grado.

Anche questo emendamento viene da me ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, nel testo proposto dal Comitato ristretto. Ne do lettura:

Art. 9.

(Decadenza e dispensa)

1. I giudici di pace decadono dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammessi alle funzioni giudiziarie o per dimissioni volontarie o quando sopravviene una causa di incompatibilità.

2. I giudici di pace sono dispensati dall'ufficio per infermità che impedisca in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per ogni altro impedimento che si protragga per oltre sei mesi.

3. I predetti provvedimenti sono deliberati dal Consiglio superiore della magistratura.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Gallo un emendamento tendente a sopprimere, al comma 2, la parola «altro».

PINTO, *relatore alla Commissione*. Il relatore esprime parere favorevole.

SORICE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Gallo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10 nel testo proposto dal Comitato ristretto. Ne do lettura:

Art. 10.

(Doveri e controlli disciplinari)

1. Il giudice di pace è tenuto alla osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari.

2. Il Consiglio superiore della magistratura esercita nei confronti dei giudici di pace gli stessi poteri che esercita nei confronti dei magistrati ordinari.

I senatori Battello e Gallo hanno presentato il seguente emendamento tendente ad aggiungere, in fondo al comma 1, previa sostituzione del punto con una virgola, le parole: «senza possibilità di deroga per quanto concerne l'obbligo di residenza successivamente alla nomina in un comune della circoscrizione dell'ufficio».

BATTELLO. Ho presentato questa proposta emendativa in relazione alla discussione svoltasi ieri, che ha comportato la modifica delle disposizioni dell'articolo 4 riguardanti il requisito della residenza con riferimento alla nomina. Ho ritenuto quindi necessario ribadire l'obbligo di residenza, dopo la nomina, per un quadriennio: esso infatti collega il giudice di pace che esercita le sue funzioni all'ambiente in cui opera.

D'altra parte il mero riferimento all'ordinamento giudiziario non sarebbe a mio avviso sufficiente: infatti nell'ordinamento giudiziario si afferma che l'obbligo di residenza sussiste, ma che ad esso si può derogare.

ACONE. Signor Presidente, debbo esprimere la mia più viva perplessità in relazione a questo emendamento. Infatti a mio giudizio un divieto assoluto di esonero da quell'obbligo può risultare eccessivamente gravoso e può conseguentemente determinare situazioni di impossibilità di esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice di pace.

Abbiamo già dato un segnale di tale aspetto nel momento in cui abbiamo esaminato la norma concernente l'obbligo di residenza considerato fra i requisiti per la nomina a giudice di pace. Non vorrei che con questa nuova proposta si creasse una situazione eccessivamente rigorosa.

Tra l'altro voglio invitarvi ad una riflessione: spesso le distanze sono estremamente ridotte e sono facilmente percorribili attraverso la rete autostradale italiana. Sarà perciò l'organo preposto che procederà ad una valutazione del problema, che certamente dovrà essere affrontato con rigore in considerazione dell'inserimento nella realtà sociale del mandamento; si dovrà perciò valutare caso per caso la possibilità del giudice di pace di essere effettivamente presente.

Non è comunque opportuno precludere a questo giudice la possibilità di esonero. Tra l'altro ritengo che vi sarebbe una disparità di trattamento tra il giudice di pace ed il magistrato ordinario non facilmente giustificabile.

DI LEMBO. Signor Presidente, personalmente sono favorevole all'emendamento proposto dai senatori Battello e Gallo. La mia esperienza personale suscita in me cattivi ricordi per alcune autorizzazioni concesse a magistrati. Ad esempio, nella mia regione (che notoriamente non è tra le più appetite dai magistrati) è capitato spesso che persino il procuratore della Repubblica fosse residente altrove; con conseguente scarsa funzionalità della giustizia.

Colgo anzi l'occasione per invitare i presentatori dell'emendamento a considerare un ulteriore aspetto: forse sarebbe stato opportuno prevedere anche una sanzione nel caso di inosservanza dell'obbligo. Infatti, pur essendo il giudice di pace un magistrato onorario, egli deve osservare tutti i doveri previsti per i magistrati di carriera. Tali doveri, in base all'articolo 12 dell'ordinamento giudiziario, sono presidiati da una sanzione. Certo, non so se la stessa sanzione sia applicabile alla fattispecie del giudice di pace. Infatti il secondo comma del citato articolo 12 fa riferimento a provvedimenti disciplinari; non so quali di questi provvedimenti potrebbero essere adottati per un magistrato onorario come il giudice di pace.

Ad esempio, il richiamato articolo fa riferimento alla privazione dello stipendio, da adottarsi con decreto ministeriale, per un tempo corrispondente all'assenza del singolo.

Si potrebbe quindi far riferimento soltanto alla sanzione relativa alla privazione dello stipendio, ma in tal caso è necessario richiamare espressamente l'articolo 12 per le norme compatibili con l'istituto del

giudice di pace. Comunque, ritengo che sarebbe opportuno perfezionare la normativa prevedendo esplicitamente una sanzione in caso di inottemperanza.

Non presento un emendamento, ma chiedo ai firmatari dell'emendamento in esame se non ritengano opportuno perfezionare in tale senso la loro proposta.

GALLO. Le giuste osservazioni del senatore Di Lembo rinviano alla disciplina concernente i doveri funzionali dei giudici. Tali osservazioni perciò non si riferiscono strettamente all'emendamento proposto in tema di obbligo di residenza, ma si attagliano all'intera materia dell'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari. Bisogna però ricordare che per ciascuna di queste posizioni di dovere sorgerà il problema della sanzione che potrà essere ragionevolmente applicabile all'istituto del giudice di pace.

Credo perciò che l'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo sia sufficiente per dedurre sanzioni disciplinari precise in capo al giudice di pace.

PINTO, *relatore alla Commissione*. L'esigenza rappresentata nell'emendamento dei colleghi Battello e Gallo è viva e reale. Ho però ascoltato con la dovuta attenzione anche l'intervento del senatore Acone, che è stato estremamente convincente su un punto: rischiamo effettivamente di creare una disparità di trattamento tra il magistrato ordinario ed il giudice di pace senza che vi sia una ragione giustificatrice alla base di tale disparità.

Vi è poi una considerazione ulteriore: se è vero - come è stato ribadito - che per noi è importante equiparare il magistrato ordinario ed il giudice di pace, il rafforzamento degli obblighi di uno solo di questi due organi rischia di indebolire l'altro. Invece la loro equiparazione completa ci assicura anche l'uniformità di trattamento.

Competerà poi al Presidente del tribunale che esercita la sorveglianza ed al Consiglio superiore della magistratura l'applicazione rigorosa dell'esigenza che emerge dalla discussione svoltasi e dall'emendamento presentato. Quindi, alla luce di tutte queste considerazioni, il relatore si rimette alla maggioranza della Commissione.

SORICE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo accoglie favorevolmente la proposta emendativa anche perchè essa si inserisce nella filosofia del provvedimento al nostro esame, tendente ad assicurare una costante presenza del giudice di pace sul territorio. Il Governo esprime quindi parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento presentato dai senatori Battello e Gallo all'articolo 10.

A nome del Gruppo repubblicano voglio esprimere il voto favorevole su tale proposta richiamando proprio le argomentazioni testè esplicitate dal Sottosegretario. Infatti proprio l'esigenza di radicare sul territorio l'istituto del giudice di pace a mio avviso ci induce a ritenere che debba essere fissato il criterio della perpetuità dell'assistenza durante l'esercizio del mandato.

Sono stati prospettati alcuni inconvenienti che potrebbero derivare da tale proposta, ma mi sembra che essi abbiano carattere particolare e non possano costituire un argomento valido per non soddisfare l'esigenza precedentemente richiamata. Ritengo perciò che si debba esprimere voto favorevole sulla proposta dei senatori Battello e Gallo.

BAUSI. Se le osservazioni del nostro relatore sono giuste – come, del resto, lo sono sempre – dovrebbero spingerci ad una riflessione, ad un ripensamento riguardo al trattamento riservato ai giudici ordinari. Sarebbe cioè il caso di domandarci se la stessa regola sia applicabile ai giudici ordinari.

ACONE. Già ieri il Consiglio superiore della magistratura ha avuto qualcosa da dire in proposito.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato al primo comma dai senatori Battello e Gallo, che è stato così riformulato: «senza possibilità di deroga per quanto concerne l'obbligo di residenza di cui all'articolo 12 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1942, n. 12, e successive modificazioni».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 11:

Art. 11.

(Indennità spettanti al giudice di pace)

1. L'ufficio del giudice di pace è onorario.
2. In materia civile al giudice di pace è corrisposta una indennità di lire quarantamila per ogni giorno di udienza per non più di dieci udienze al mese e di lire cinquantamila per ogni sentenza che definisce il processo, ovvero per ogni verbale di conciliazione.
3. In materia penale al giudice di pace è corrisposta una indennità di lire ottantamila per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, per non più di dieci udienze al mese.
4. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2 e 4 può essere rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.

A questo articolo sono stati presentati a mia firma i due seguenti emendamenti, il primo tendente a sopprimere al comma 2 le parole «in

materia civile» e a sostituire alle parole «dieci udienze» le altre «dodici udienze»; il secondo tendente a sopprimere il comma 3.

Conseguentemente però alla reiezione del mio emendamento all'articolo 1, li ritiro.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 12. Ne do lettura:

Art. 12.

(Cancelleria del giudice di pace e personale ausiliario)

1. Le funzioni di cancelleria ed ausiliarie presso il giudice di pace sono rispettivamente esercitate dal personale delle cancellerie appartenente ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia inquadrato nella VIII-VI-V-IV e III qualifica funzionale e dal personale UNEP inquadrato nella VII-VI e V qualifica funzionale.

2. L'organico relativo al personale di cancellerie viene aumentato complessivamente di n. 7.300 unità di cui:

1.000	VIII livello
1.800	VI livello
1.000	V livello
2.000	IV livello
1.500	III livello

3. L'organico relativo al personale UNEP viene aumentato complessivamente di n. 1.700 unità di cui:

300	VII livello
600	VI livello
800	V livello

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia - da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge - si provvede a stabilire la dotazione organica del personale dei singoli uffici del giudice di pace.

5. Alla copertura dei posti di organico recati in aumento dal presente articolo si provvede mediante immissione in ruolo con priorità del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989, in possesso del titolo di studio per l'accesso alle corrispondenti qualifiche e secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

SORICE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Chiariti i termini relativi alla copertura finanziaria, per i quali il Governo aveva manifestato perplessità, credo che l'articolo 12 possa essere tranquillamente approvato. Debbo però aggiungere, prevedendo che l'esame del

provvedimento passerà alla sede referente quando arriveremo alle norme recanti delega al Governo, che il Governo stesso si riserva di presentare in Aula un emendamento concernente l'immissione del personale nei ruoli previsti dall'articolo. La norma in questione infatti non offre la possibilità di una accurata selezione e pertanto, lo ripeto, qualora dovessimo passare in sede referente, ci riserviamo di presentare in Aula un emendamento mirante a prevedere una procedura concorsuale per inserire il personale in questione nella pianta organica, tanto più se si considera che esso può venire utilizzato non solo per l'ufficio del giudice di pace, ma anche per la corte d'appello o il tribunale. Ritengo allora che un concorso selettivo sia quanto mai utile.

GALLO. È più che ragionevole.

PINTO, *relatore alla Commissione*. L'articolo così come formulato, non esclude affatto il ricorso ad una procedura concorsuale. Concordo comunque, tengo a precisarlo, con l'osservazione del rappresentante del Governo.

ACONE. Signor Presidente, a proposito dell'articolo in esame, vorrei sollevare una piccola questione di ordine formale. Vorrei chiedere di sostituire la sigla «UNEP» con la denominazione per esteso «uffici notificazione e protesti».

PRESIDENTE. Ritengo che il suo suggerimento possa senz'altro essere accolto.

Con questa modifica formale, metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi. Fino all'articolo 34 non sono stati presentati emendamenti. Do lettura dell'articolo 13:

Art. 13.

(Notificazione degli atti)

1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni.

2. Ove manchino o siano impediti l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario e ricorrano motivi di urgenza, il capo dell'ufficio dispone, con decreto scritto sull'atto originale, che le notificazioni siano eseguite dal messo comunale del luogo dove l'atto deve essere notificato.

È approvato.

Art. 14.

(Locali, attrezzature e servizi degli uffici del giudice di pace)

1. Gli uffici del giudice di pace sono ubicati nei locali delle preture, se le strutture edilizie esistenti lo consentono, ovvero in adeguati locali apprestati dai comuni nei quali hanno sede gli uffici medesimi. Ai predetti comuni viene corrisposto un contributo annuo a carico dello Stato per le spese da essi sostenute ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392.

2. Resta a carico dello Stato la fornitura di attrezzature e servizi necessari per il funzionamento degli uffici.

3. L'onere annuo derivante dalla norma di cui al comma 1 è valutato in lire 26.970.000.000, e quello derivante dalla norma di cui al comma 2 in lire 28.215.000.000.

È approvato.

Art. 15.

(Coordinatore dell'ufficio del giudice di pace)

1. Nel caso in cui all'ufficio siano assegnati più giudici, quello più anziano per le funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, il più anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico o, a parità di date, il più anziano di età, svolge compiti di coordinamento.

2. Il coordinatore, secondo le direttive del Consiglio superiore della magistratura e in armonia con le indicazioni del consiglio giudiziario, provvede all'assegnazione degli affari e, d'intesa con il presidente del tribunale, stabilisce annualmente i giorni e le ore delle udienze, di istruzione e di discussione delle cause di competenza dell'ufficio.

È approvato.

Art. 16.

(Sorveglianza)

1. La sorveglianza sugli uffici del giudice di pace è esercitata dal presidente del tribunale territorialmente competente.

È approvato.

CAPO II

COMPETENZE E PROCEDIMENTO CIVILE DEL GIUDICE DI PACE

Art. 17.

(Competenza del giudice di pace)

1. L'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (*Competenza del giudice di pace*). - Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire cinque milioni quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno a cose prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purchè il valore della controversia non superi le lire cinquanta milioni.

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calorie, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

4) per le cause di opposizione alle ingiunzioni di mero pagamento di somme di denaro conseguenti alle sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689;

5) per le cause di opposizione alle sanzioni, amministrative irrogate in base all'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dall'articolo 15 della legge 26 giugno 1990, n. 162».

ACONE. Signor Presidente, qualora si passerà alla sede referente, annuncio che mi riservo di presentare in Aula un emendamento teso ad allargare la competenza del giudice di pace soprattutto in materia di circolazione di veicoli e di natanti, ripristinando così in tutto o in parte - lo valuteremo in questi giorni - il testo del disegno di legge d'iniziativa socialista. Nel frattempo riconosco che quella adottata in sede di Comitato ristretto è una soluzione mediana che rappresenta un buon punto di compromesso tra le opposte richieste.

Annuncio inoltre che mi riservo di approfondire i punti relativi ai punti 4 e 5 dell'articolo non per quanto concerne l'attribuzione della competenza, ma per quel che riguarda la specificazione migliore ed ulteriore dell'ambito di competenza del giudice di pace in riferimento sia alla legge n. 689 sia alla legge n. 162 sulla droga.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Art. 18.

(*Competenza del pretore*)

1. Il primo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire quindici milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace».

È approvato.

Art. 19.

(Patrocinio)

1. L'articolo 82 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 82. - *(Patrocinio)*. - Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede lire un milione.

Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.

Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al pretore, al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo».

È approvato.

Art. 20.

(Giudizio secondo equità)

1. Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede le lire un milione».

ACONE. Anche in questo caso abbiamo realizzato un compromesso tra chi voleva indulgere in un giudizio di equità diffuso per il giudice di pace e chi invece pensava di restringere tale giudizio al solo diritto positivo. A mio avviso tale soluzione, pur apprezzabile, non esclude però l'opportunità di un maggiore approfondimento.

PINTO, *relatore alla Commissione*. Anch'io avrei un'osservazione concernente l'articolo 20, osservazione però di carattere puramente formale. Vorrei cioè chiedere ai colleghi di togliere l'articolo «le» contenuto nell'articolo, riscrivendo così la frase: «il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede lire un milione».

PRESIDENTE. Si tratta di una semplice correzione formale che possiamo considerare accolta.

Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

Art. 21.

(Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale)

1. Dopo l'articolo 310 del codice di procedura civile l'intitolazione «TITOLO II. - DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL CONCILIATORE» è sostituita dalla seguente: «TITOLO II - DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL GIUDICE DI PACE».

2. L'articolo 311 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 311. - *(Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale)*. - Il procedimento davanti al pretore e al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili».

È approvato.

Art. 22.

(Poteri istruttori del giudice)

1. L'articolo 312 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 312. - *(Poteri istruttori del giudice)*. - Il pretore o il giudice di pace può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità».

È approvato.

Art. 23.

(Querela di falso)

1. L'articolo 313 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 313. - *(Querela di falso)*. - Se è proposta querela di falso, il pretore o il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma».

È approvato.

Art. 24.

(Forma della domanda)

1. Dopo l'articolo 315 del codice di procedura civile l'intitolazione: «CAPO III. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL CONCILIATORE» è sostituita dalla seguente: «CAPO III. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE».

2. L'articolo 316 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 316. - *(Forma della domanda)*. - Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa».

È approvato.

Art. 25.

(Rappresentanza davanti al giudice di pace)

1. L'articolo 317 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 317. - *(Rappresentanza davanti al giudice di pace)*. - Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.

Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare».

È approvato.

Art. 26.

(Contenuto della domanda)

1. L'articolo 318 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 318. - *(Contenuto della domanda)*. - La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto.

Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis, ridotti alla metà.

Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva».

È approvato.

Art. 27.

(Costituzione delle parti)

1. L'articolo 319 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 319. - *(Costituzione delle parti)*. - Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione».

È approvato.

Art. 28.

(Trattazione della causa)

1. L'articolo 320 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 320. - *(Trattazione della causa)*. - Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.

Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo 185, ultimo comma.

Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.

Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.

I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio».

È approvato.

Art. 29.

(Decisione)

1. L'articolo 321 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 321. - *(Decisione)*. - Il giudice di pace quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.

La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione».

È approvato.

Art. 30.

(Conciliazione in sede non contenziosa)

1. L'articolo 322 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 322. - *(Conciliazione in sede non contenziosa)*. - L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo.

Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace.

Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio».

È approvato.

Art. 31.

(Termini per le impugnazioni)

1. Il primo comma dell'articolo 325 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello».

È approvato.

Art. 32.

(Impugnazione)

1. Il terzo comma dell'articolo 339 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Sono altresì inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità».

È approvato.

Art. 33.

(Giudice dell'appello)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 341 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«L'appello contro le sentenze del giudice di pace si propone al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza».

È approvato.

Art. 34.

(Sentenze impugnabili e motivi di ricorso)

1. Nel primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile sono soppresse le parole: «escluse quelle del conciliatore».

Avverto che un articolo identico risulta già recepito nel testo del disegno di legge recante «Provvedimenti urgenti per il processo civile», già approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente assegnato alla nostra Commissione in data di ieri. Propongo pertanto che l'articolo 34 non sia posto ai voti.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Onorevoli colleghi, gli articoli 35 e seguenti del testo approvato dal Comitato ristretto recano delega al Governo ad emanare norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale. Essi non sono quindi proponibili nel corso della discussione in sede redigente. Se la Commissione conviene sull'opportunità di prenderli in considerazione, l'esame dovrà essere trasferito in sede referente.

Propongo perciò alla Commissione di proseguire i nostri lavori in sede referente.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

I lavori terminano in sede redigente alle ore 10,25 e proseguono in altra sede.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIOVANNI LENZI